



Decreto Dirigenziale n. 58 del 09/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

DP.R. N. 203/88 (ART. 6). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "NOVOLEGNO" S.P.A. . ATTIVITA': PRODUZIONE IMBALLAGGI IN LEGNO. SEDE OPERATIVA: MONTEFREDANE, ZONA A.S.I., LOC. ARCELLA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 8 agosto 2007, n. 144, è stata rilasciata alla “XILOPACK” S.R.L. l'autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera ex art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lo stabilimento di PRODUZIONE IMBALLAGGI IN LEGNO, sito in Montefredane, area A.S.I., loc. Arcella, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0810738 del 28 novembre 2014 la “NOVOLEGNO” S.P.A. ha presentato la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando di voler operare nella stessa sede produttiva e di lasciare inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, nonché ogni altro aspetto già valutato in sede di precedente autorizzazione;
- CHE a detta domanda ha allegato documentazione atta a dimostrare il titolo al subingresso (art. 2556 c. c.), in forza di fusione per incorporazione, come da atto rogato il 25 settembre 2014 per dott. Vincenzo Cirola, notaio in Udine (UD), e repertoriato al n. 40896;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento ha provveduto il precedente gestore in data antecedente al rilascio del citato D. D. n. 144/2007;

RITENUTO:

- di volturare il D. D. 8 agosto 2007, n. 144, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato alla “XILOPACK” S.R.L. per lo stabilimento di PRODUZIONE IMBALLAGGI IN LEGNO, sito in Montefredane, area A.S.I., loc. Arcella, s. n., alla subentrante “NOVOLEGNO” S.P.A.;

VISTI:

- il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. D. 8 agosto 2007, n. 144;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla scrivente U.O.D. e della proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. richiamare la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. volturare alla ditta “NOVOLEGNO” S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, con il D. D. 8 agosto 2007, n. 144, alla “XILOPACK” S.R.L. per lo stabilimento di PRODUZIONE IMBALLAGGI IN LEGNO, sito in Montefredane, area A.S.I., loc. Arcella, s. n.;
3. dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto dal D. D. 8 agosto 2007, n. 144, e segnatamente:
 - 3.1. come riportati negli allegati schemi rispettare i limiti di emissione, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 3.2. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

- 3.3. ove tecnicamente possibile, assicurare sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 3.4. effettuare, con cadenza annuale a periodi invariati – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 3.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 3.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui al § "3.4" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 3.7. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 3.8. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento, con obbligo di esibirli agli organi di controllo;
 4. notificare il presente provvedimento alla "NOVOLEGNO" S.P.A., sede di Montefredane, loc. Arcella, via Provinciale n. 207;
 5. trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Montefredane, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
 6. inoltrarlo alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione.
- Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Dott.^{SSA} Lucia Pagnozzi